

Allegato n. 3



UNIVERSITÀ DI PAVIA

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Coorte A.A. 2020/2021

REGOLAMENTO DIDATTICO
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
“GOVERNO E POLITICHE PUBBLICHE”
(Classe LM-63)

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata
- Art. 2 – Testi normativi di riferimento
- Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo
- Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio
- Art. 6 – Requisiti di ammissione
- Art. 7 – Organizzazione didattica
- Art. 8 – Piani di studio
- Art. 9 – Programmi di doppia laurea
- Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità
- Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente
- Art. 12 – Stage e tirocinio
- Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto
- Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

- Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate
- Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti
- Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere
- Art. 18 – Ammissione ad anni successivi
- Art. 19 – Certificazioni

Allegato n. 1 – Piani di studio

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il Corso di laurea magistrale in Governo e Politiche Pubbliche, attivato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Pavia, appartiene alla classe LM-63 delle lauree magistrali in Scienze delle pubbliche amministrazioni, di cui al DM 16 marzo 2007.
2. La durata del Corso di laurea magistrale è di due anni.

Art. 2 – Testi normativi di riferimento

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti/doveri dei docenti e degli studenti, l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative, previste per il Corso di laurea magistrale, sono disciplinati dal presente testo, dallo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento studenti, dal Regolamento per l'iscrizione in regime di tempo parziale e dal Regolamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (consultabili al link <https://web.unipv.it/ateneo/statuto-regolamenti/> e <http://www-3.unipv.it/webdsps/it/moduli/altro/Regolamento%20DSPS.pdf>).
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

1. Il Corso di laurea magistrale in Governo e Politiche Pubbliche afferisce al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.
2. Il Consiglio di Dipartimento designa, tra il proprio personale di ruolo, un docente responsabile, cui è affidato il coordinamento didattico e organizzativo del corso.
3. Il docente responsabile è coadiuvato nella sua attività da un Gruppo di gestione per l'assicurazione della qualità (AQ), anch'esso designato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

1. E' istituita una Segreteria didattica di Dipartimento al fine di fornire il supporto amministrativo per le attività didattiche del corso di laurea e a cui lo studente può rivolgersi per le problematiche inerenti le attività stesse.
2. Per le questioni e le pratiche relative alla carriera dello studente (immatricolazione, trasferimenti, tasse, mobilità studentesca ecc.) la competenza è attribuita alla Segreteria studenti di Ateneo.
3. E' istituito, altresì, un Centro di Orientamento (C.OR.) per supportare gli studenti nella scelta degli studi universitari, durante la loro carriera e per facilitare l'ingresso del laureato nel mondo del lavoro. I servizi offerti dal C.OR. sono consultabili alla pagina <http://www-orientamento.unipv.it/>

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio

1. Entro le scadenze, indicate dal Ministero, è predisposta una Scheda Unica Annuale (SUA) del Corso di laurea magistrale, in cui sono riportate tutte le informazioni relative al percorso formativo previsto per la coorte di riferimento e consultabile alla pagina <https://sonl.unipv.it/ava/index.php/2020SUA03404.pdf>

Art. 6 - Requisiti di ammissione

1. Per essere ammesso al Corso di laurea magistrale lo studente deve essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dai competenti organi dell'Università.
L'immatricolazione sotto condizione è consentita a chi sia in procinto di conseguire un titolo di studio utile (comunque, entro il 1° marzo dello stesso anno accademico) e che, all'atto della scadenza per la presentazione della domanda di ammissione o di valutazione dei titoli di cui al comma 5, abbia acquisito almeno 150 crediti formativi.
2. Per l'iscrizione al Corso di laurea magistrale è inoltre richiesto il possesso da parte dello studente di determinati requisiti curriculari (vedi commi 5-11) e di un'adeguata preparazione personale (vedi commi 12-13).
3. Sono ammessi direttamente gli studenti in possesso di una laurea in una delle seguenti classi ex DM 270/2004:
 - L-14 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
 - L-16 SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE
 - L-36 SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
 - L-37 SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE
 - L-39 SERVIZIO SOCIALE
 - L-40 SOCIOLOGIA
 - della laurea magistrale a ciclo unico LMG/01 GIURISPRUDENZAo nelle corrispondenti classi di laurea ex DM 509/1999: 02 Scienze dei servizi giuridici, 19 Scienze dell'amministrazione, 15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, 35 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, 06 Scienze del servizio sociale, 36 Scienze sociologiche, 22/S Giurisprudenza, 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, nonché di un corrispondente diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni o di un corrispondente diploma universitario di durata triennale.
4. Sono altresì ammessi direttamente gli studenti iscritti a corsi di laurea in una delle classi di cui al comma 3, che abbiano acquisito almeno 150 CFU entro la scadenza per la presentazione della domanda di ammissione.
5. Nel caso di laurea in altre classi, gli studenti devono presentare una domanda di valutazione dei titoli per verificare se siano in possesso dei requisiti curriculari minimi, che consistono in non meno di 18 crediti formativi, di cui almeno 6 maturati in una o più discipline giuridiche e almeno 12 in una o più discipline politologiche (SPS/01 - Filosofia politica; SPS/04 - Scienza politica) e/o sociologiche (SPS/07 - Sociologia generale; SPS/08 -

Sociologia dei processi culturali e comunicativi; SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro; SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici).

6. Devono altresì presentare la domanda di valutazione dei titoli gli studenti con titolo di studio conseguito all'estero.
7. I requisiti curriculari minimi di cui al comma 5 si intendono automaticamente soddisfatti dai candidati che abbiano conseguito presso l'Università degli Studi di Pavia la laurea triennale nella classe L-20 - Scienze della comunicazione: Comunicazione, Innovazione, Multimedialità (CIM).
8. Qualora il candidato non raggiunga i crediti formativi richiesti, la commissione si riserva di assegnare alcuni impegni speciali di studio al fine di recuperare le conoscenze minime indispensabili per l'iscrizione al Corso di studio. Tali impegni consistono nella maggior parte dei casi nella frequenza di insegnamenti che verranno acquistati dallo studente come "corsi singoli" presso la Segreteria Studenti, e nel superamento del relativo esame prima dell'iscrizione alla Laurea magistrale. La Commissione si riserva in ogni caso di valutare altri eventuali titoli o percorsi di recupero personalizzati.
9. Si presuppone la conoscenza della lingua inglese a livello B2. Ai fini di individuare eventuali lacune è necessario che gli studenti procedano all'immatricolazione o presentino la domanda di valutazione dei titoli di cui al comma 5, dopo avere sostenuto il placement test disponibile online sulla piattaforma Moodle (informazioni più dettagliate sono pubblicate alla pagina <http://www-5.unipv.it/inglesedsp/>). Il test permetterà di identificare percorsi di recupero che consentano agli studenti di conformarsi ai presupposti sopra indicati.
10. Il possesso da parte dello studente dei requisiti indicati al comma 5 è verificato da una Commissione, nominata dal Direttore di Dipartimento.
11. La Commissione accerta il possesso dei requisiti sopra indicati attraverso una valutazione dei titoli sulla base della documentazione fornita dal candidato a certificazione della propria carriera di studi e del risultato del test di cui al comma 9. La schermata, che riporta il punteggio ottenuto nel test, deve essere stampata e prodotta con la documentazione allegata alla domanda. Nel caso in cui, in sede di valutazione dei titoli, la commissione, pur in presenza dei requisiti minimi richiesti per l'immatricolazione, giudichi necessari approfondimenti in alcuni ambiti disciplinari caratterizzanti il Corso di laurea magistrale, indica allo studente le modalità idonee per affrontare in maniera efficace il percorso formativo.
12. La verifica dell'adeguatezza della preparazione personale avviene: a) attraverso l'iscrizione ad una "Prova di Valutazione per titoli", consistente in un'approfondita analisi del percorso formativo dello studente che tiene conto della proporzione dei CFU nei vari SSD, dei programmi degli insegnamenti, delle votazioni riportate negli esami, delle esperienze didattiche maturate, ecc.; b) sulla base di un eventuale colloquio di approfondimento, anche a distanza in videoconferenza, che la Commissione si riserva di organizzare qualora sia ritenuto necessario. Responsabile dell'accertamento dell'idoneità dello studente all'immatricolazione è una Commissione appositamente nominata (vedi comma 10).
13. Gli studenti in possesso dei requisiti curriculari di cui ai commi precedenti e che hanno ottenuto un voto di laurea non inferiore a 90/110 sono considerati automaticamente in possesso di una adeguata preparazione personale. Gli studenti con un voto di laurea inferiore a 90/110 dovranno sottoporsi alla valutazione della preparazione personale secondo le modalità descritte al comma 12 (valutazione del curriculum studiorum ed eventuale colloquio).

14. Al fine di consentire l'accesso anche a laureati con elevata preparazione, provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti, si può prevedere per tali laureati un diverso percorso di ingresso e/o specifiche prove di ammissione.
15. È possibile l'iscrizione in corso d'anno, purché in tempo utile per permettere una proficua frequenza delle attività formative, coerente con la struttura generale del Corso di laurea magistrale. Il termine ultimo per l'iscrizione è, comunque, il 31 marzo di ogni anno.

Art. 7 – Organizzazione didattica

1. Le attività formative che fanno capo al Corso di laurea magistrale danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU) ai sensi della normativa vigente.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è fissata convenzionalmente in 60 CFU.
Per gli studenti iscritti part-time, la quantità media di impegno complessivo annuale di apprendimento è fissata convenzionalmente in 40 CFU, per il percorso di studio rimodulato in tre anni, e in 30 CFU, per il percorso di studio in quattro anni. Nel caso di passaggio al tempo parziale al momento dell'iscrizione al secondo anno, l'impegno annuale si riduce rispettivamente negli anni successivi a 30 CFU per il percorso di studio rimodulato su tre anni e in 20 CFU per il percorso di studio rimodulato su quattro anni.
3. Ad ogni CFU erogato nei Corsi di studio corrispondono 25 ore di impegno medio complessivo, di cui almeno il 50% è riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. In particolare, 1 CFU viene acquisito seguendo lezioni frontali, o attività didattiche equivalenti, per circa 7 ore e dedicando allo studio individuale circa 18 ore (un insegnamento di 3 CFU corrisponde quindi a 20 ore di didattica frontale e a 55 ore di studio individuale; un insegnamento di 6 CFU corrisponde a 40 ore di didattica frontale e a 110 ore di studio individuale, un insegnamento di 9 CFU corrisponde a 60 ore di didattica frontale e a 165 ore di studio individuale).
4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento di un esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite.
5. Il periodo di validità dei CFU acquisiti è pari al numero di anni previsti nel Regolamento studenti per la decadenza dallo status di studente. Dopo tale termine il Consiglio di Dipartimento prevede forme di verifica dei CFU acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
6. Le attività didattiche si svolgono secondo il calendario deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari e attività integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 maggio successivo. L'attività di didattica frontale è strutturata in semestri (ottobre/dicembre-marzo/maggio). Ciascun semestre prevede, di norma, 10 settimane di lezione. Il calendario didattico delle lezioni è pubblicato sul sito web istituzionale del Dipartimento entro le scadenze fissate annualmente dal Ministero per la compilazione della scheda SUA e comunque entro il 30 giugno per quanto riguarda il primo semestre di lezione ed entro il 30 settembre per il secondo semestre dell'anno successivo.
7. Gli appelli, fissati nei periodi in cui non si svolgono le lezioni, seguono un calendario pubblicato sul sito web istituzionale del Dipartimento entro le scadenze fissate annualmente dal Ministero per la compilazione della scheda SUA e caricato nella piattaforma per l'iscrizione on-line, almeno due mesi prima dell'inizio della sessione. Sono

previste 3 sessioni ordinarie d'esame, ciascuna con almeno due appelli per ogni insegnamento, e una sessione straordinaria (riservata agli studenti in debito di esami). Per ogni insegnamento devono essere garantiti 8 appelli nel corso di ogni anno accademico, così organizzati: gennaio-febbraio, 3 appelli; giugno/luglio, 3 appelli; settembre, 2 appelli per ciascun insegnamento; aprile, 1 appello straordinario riservato agli studenti in debito di esami. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere, di norma, inferiore alle due settimane.

8. Sono previste 6 sessioni annuali per sostenere la prova finale. Date e orari delle sedute di Laurea sono pubblicati sul sito web istituzionale del Dipartimento entro le scadenze fissate annualmente dal Ministero per la compilazione della scheda SUA. Per ulteriori dettagli sulle prove finali si rimanda all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 8 – Piani di studio

1. Nei termini annualmente stabiliti dall'Ateneo lo studente è tenuto alla presentazione del piano di studio con le modalità indicate dai competenti uffici.
2. Si intende per piano di studio l'insieme delle attività universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie accreditate, che lo studente è tenuto a svolgere per acquisire i crediti formativi necessari ai fini del conseguimento del titolo.
3. Il piano di studio risulta comprensivo di attività obbligatorie, di eventuali attività formative opzionali e di attività scelte autonomamente dallo studente.
4. Sono previsti due diversi tipi di piano di studio: "standard" e "individuale".
5. Il piano di studio standard è annualmente approvato dal Consiglio di Dipartimento e, all'atto della presentazione da parte dello studente, si considera approvato d'ufficio, purché le attività formative scelte autonomamente dallo studente soddisfino i requisiti di cui all'articolo 11, commi 2 e 3.
6. Per la coorte di riferimento il piano di studio standard è riportato nell'**Allegato n. 1**, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
7. Lo studente, che intende seguire un percorso formativo diverso da quello indicato nell'**Allegato n. 1**, può procedere alla presentazione di un piano di studio individuale qualora le attività didattiche in esso previste corrispondano ai vincoli imposti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale e comportino l'acquisizione di un numero di crediti formativi universitari non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
8. Per il piano di studio individuale è richiesta l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento che, sentito il docente responsabile del corso di laurea magistrale, terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e potrà suggerire le opportune modifiche al fine di rendere il percorso formativo maggiormente coerente con gli obiettivi formativi del corso.
9. Per gli studenti iscritti in regime di tempo parziale il Consiglio di Dipartimento, su proposta del docente responsabile del corso, definisce il percorso formativo attraverso la predisposizione di una specifica articolazione pluriennale del piano di studio.

Art. 9 - Programmi di doppia laurea

1. Non sono previsti programmi di doppia laurea.

Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. Lo studente ha il diritto/dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente e criticamente a tutte le attività formative previste dal Corso di laurea magistrale.
2. Per alcune attività didattiche possono essere previste modalità di accertamento della frequenza, fatto salvo il diritto per gli studenti non frequentanti di svolgere la propria preparazione individuale all'esame sulla base di un programma di studio per essi espressamente indicato.
3. Non sono previste propedeuticità tra gli insegnamenti.

Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente

1. E' previsto l'inserimento nel piano di studio di 12 CFU a libera scelta (di cui all'art. 10 comma 5.a DM 270/2004 – c.d. TAF "D").
2. Gli studenti potranno scegliere tra gli insegnamenti dell'offerta formativa di Ateneo, ad esclusione degli insegnamenti necessari al conseguimento della Laurea Triennale già sostenuti durante precedenti frequenze universitarie.
3. E' consentito l'inserimento nel piano di studio, tra gli insegnamenti a libera scelta, di insegnamenti appartenenti all'offerta didattica dei corsi di studio ad accesso programmato, ad eccezione degli insegnamenti appartenenti all'offerta didattica di corsi di studio di area medica e sanitaria a numero programmato a livello nazionale.

Art. 12 – Stage e tirocinio

1. Nell'ambito del programma Erasmus Traineeship, possono essere riconosciute attività di tirocinio presso istituzioni o aziende europee.
Su richiesta dello studente, le attività svolte sono accreditabili, nel piano di studio, fino a un massimo di 12 CFU come attività formative a libera scelta (TAF D) per quei tirocini che prevedono un impegno superiore alle 300 ore.
Per il riconoscimento dei relativi crediti lo studente è tenuto a redigere una relazione (di circa 6000 caratteri) nella quale vengono illustrate le attività svolte, le abilità attraverso esse conseguite e viene analizzato il contesto organizzativo nel quale lo studente è stato inserito. Tale relazione è valutata in termini di *idoneità* da un tutor interno, docente di ruolo del Dipartimento, assegnato allo studente all'inizio dell'attività stessa.
Se coerenti con le finalità del corso di laurea magistrale, risultano altresì riconoscibili, fino a un massimo di 6 CFU inseribili nel piano di studio come attività a libera scelta: a) tirocini di orientamento al lavoro effettuati su base volontaria; b) altre attività professionalizzanti e formative volte ad agevolare le scelte professionali e ad acquisire conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
Per il riconoscimento delle attività di cui al comma 2, lo studente è tenuto a presentare apposita richiesta.
Ai fini del riconoscimento, le predette attività devono essere preventivamente concordate con il docente responsabile del corso; il riconoscimento a posteriori può avvenire, su parere del docente responsabile del corso sentito il Gruppo di gestione per l'assicurazione della qualità, solo se le attività sono svolte entro gli anni di iscrizione al corso di laurea magistrale.
2. Con riferimento alle attività di cui al comma 2, 1 CFU è considerato corrispondente a 25 ore di impegno complessivo per lo studente. Qualora le ore svolte per tali attività non siano

sufficienti rispetto ai CFU previsti, lo studente dovrà procedere ad una integrazione attraverso la stesura di una relazione (di circa 5000 parole) al fine di approfondire le attività svolte tramite gli strumenti concettuali e metodologici curriculari; tale relazione è valutata in termini di *idoneità* dal tutor interno, docente di ruolo del Dipartimento, assegnato allo studente all'inizio della sua attività.

3. Il numero massimo di crediti complessivamente riconoscibili per le attività di cui ai commi 1 e 2 è pari a 6.

Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto

1. Nel Corso di laurea magistrale non possono essere previsti, in totale, più di 12 esami o valutazioni finali di profitto.
2. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni finali di profitto relativi a queste ultime attività vengono considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità (anche qualora i crediti assegnati diano luogo a più esami o valutazioni finali di profitto). Tutte le restanti attività formative previste nel piano di studio non rientrano nel conteggio del tetto massimo di esami o valutazioni finali di profitto; le prove previste per tali attività non devono comunque superare il numero di 5, ivi inclusa la prova finale per il conseguimento del titolo.
3. Possono essere previste prove d'esame integrate per più insegnamenti coordinati, i cui docenti titolari partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti. Qualora sia prevista la prova d'esame integrata, tutti gli insegnamenti devono essere indicati nel piano di studio dello studente.
4. Gli esami si svolgono in forma scritta, orale o con una combinazione delle due forme.
5. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi e riportata su apposito verbale. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30, è possibile concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione e l'eventuale annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera scolastica.
6. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato e verbalizzato.
7. Non è previsto il salto d'appello.
8. Alcune attività formative (stage, Erasmus Traineeship ecc.) non prevedono un esame e/o una votazione, bensì una valutazione di idoneità conseguita attraverso l'attestazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste.
9. La valutazione dell'apprendimento e la relativa verbalizzazione avvengono a cura del docente responsabile dell'attività formativa o, in caso di assenza, di un altro docente dell'Ateneo, afferente o riconducibile allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini, nominato dal Direttore del Dipartimento. Il docente responsabile dell'attività formativa può operare collegialmente nell'ambito di una commissione, nominata in conformità a quanto previsto dal successivo comma 10.
10. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento secondo le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo.
11. Con riferimento alle verifiche del profitto che prevedono elaborati scritti, è fatto obbligo allo studente di conoscere e rispettare le regole adottate dal Dipartimento in materia di plagio.

Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, volta a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di laurea magistrale.
2. La prova finale, a cui sono attribuiti 24 CFU, consiste nella predisposizione e discussione da parte dello studente di una tesi elaborata sulla base di una ricerca originale sotto la guida di un relatore coadiuvato da un correlatore, nominato dal Direttore. Entro il termine di compilazione on-line della domanda di laurea, il laureando è tenuto a consegnare la ricevuta di avvenuta compilazione del "Questionario laureandi".
3. La tesi è discussa in lingua italiana, ma può essere redatta, con l'accordo del relatore e del Direttore del Dipartimento, in una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, spagnolo, tedesco.
4. Si raccomanda di prendere visione delle "Indicazioni di massima sulle norme basilari di redazione di una tesi di laurea", pubblicate sul sito web per la didattica del Dipartimento.
5. La votazione di laurea (da un minimo di 66 punti a un massimo di 110, con eventuale lode, attribuita per l'elevato valore della tesi e conferita all'unanimità) è assegnata, con valutazione collegiale, da un'apposita Commissione in seduta pubblica e tiene conto sia della qualità della prova finale sia dell'intero percorso di studi dello studente.
6. Le modalità di attribuzione del voto di laurea sono le seguenti: a) calcolo della media aritmetica semplice dei voti degli esami di profitto (dal computo vengono esclusi l'esame con il voto più alto e l'esame con il voto più basso); b) assegnazione da 0 a 7 punti, in base alla valutazione sulla prova finale operata dalla commissione. Per l'assegnazione della lode, il relatore dà preventiva comunicazione (nei termini stabiliti per il deposito della tesi) al Direttore di Dipartimento, che nomina un secondo correlatore.
7. Il Direttore di Dipartimento nomina le commissioni per il conferimento dei titoli, che sono composte da almeno cinque membri e includono preferibilmente i relatori delle tesi di laurea. Almeno quattro membri debbono essere professori o ricercatori di ruolo, responsabili di insegnamenti impartiti in corsi di studio di cui il dipartimento è responsabile.
8. È dovere degli studenti rispettare rigorosamente le norme che disciplinano la proprietà intellettuale. Senza pregiudizio delle eventuali ulteriori sanzioni di legge, il plagio è condannato dalla comunità accademica. Esso è inteso, secondo quanto disposto all'art. 14 del Codice Etico, come la parziale o totale attribuzione a se stessi o a un altro autore di parole, idee, scoperte, risultati di ricerche, oppure come l'omissione della citazione delle fonti. Il plagio – sia esso intenzionale o conseguente a una condotta non diligente – determina l'applicazione di sanzioni disciplinari. Il responsabile del Corso di studio o i singoli docenti devono segnalare al Rettore, per iscritto, la violazione delle norme relative al plagio. La giurisdizione disciplinare è esercitata secondo il disposto dell'art. 42 del Regolamento studenti.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate

1. Possono essere riconosciute come crediti formativi: a) le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia; b) le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un Ateneo.

2. Ai sensi dell'art. 14 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il numero massimo di crediti riconoscibili per entrambe le tipologie è complessivamente pari a 12.
3. Il riconoscimento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del responsabile del corso di studio, viene effettuato esclusivamente sulla base delle conoscenze e delle abilità individuali dello studente, escludendo qualsiasi forma di riconoscimento collettivo.
4. Le modalità e i criteri del riconoscimento sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento e resi pubblici su apposita pagina del sito.

Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti

1. Il Consiglio di Dipartimento delibera, su proposta del docente delegato dal Direttore, sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, da altro Corso di studio, o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero.
2. Nel caso di trasferimento o passaggio dello studente tra Corsi di studio della stessa classe, la quota di crediti formativi, relativi ad un medesimo settore scientifico-disciplinare, direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
3. A coloro che si trasferiscono da altro Corso di studio o da altro Ateneo gli esami sono riconosciuti con i crediti attribuiti agli insegnamenti attivati nel Corso di laurea magistrale. Qualora l'esame sostenuto presso il Corso di studio o l'Ateneo di provenienza conti per un numero di crediti inferiore, lo studente è tenuto ad integrarlo fino a raggiungere i crediti necessari.
4. Il Consiglio di Dipartimento delibera altresì, su proposta del docente delegato dal Direttore, sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di laurea magistrale.
5. Nell'ipotesi di trasferimento da altre sedi universitarie o di passaggio di Corso di studio, i crediti eventualmente conseguiti, ma non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera universitaria dell'interessato.
6. Il Consiglio di Dipartimento delibera l'eventuale ammissione al secondo anno di corso di coloro che abbiano conseguito almeno 20 crediti, superando insegnamenti in settori disciplinari previsti tra quelli del primo anno del corso di laurea magistrale.

Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere

1. Lo studente può svolgere periodi di studio presso Atenei stranieri nell'ambito di convenzioni che regolano lo scambio di studenti per attività di formazione.
2. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione.
3. Durante il periodo di mobilità all'estero, lo studente può svolgere le seguenti attività: a) frequentare insegnamenti e sostenere i relativi esami; b) svolgere attività di ricerca per la preparazione della prova finale.
4. Prima della partenza, secondo le indicazioni riportate nel relativo bando, lo studente è tenuto a presentare il *learning agreement*, in cui avrà cura di indicare l'elenco degli

insegnamenti che intende sostenere all'estero e la corrispondenza con gli insegnamenti previsti nel proprio piano di studio. Nella compilazione del *learning agreement*, che rappresenta requisito indispensabile per il successivo riconoscimento delle attività svolte all'estero, deve essere perseguita non tanto la ricerca dei medesimi contenuti quanto la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.

5. Si potrà attribuire fino a un massimo di 18 crediti, nell'ambito dei 24 CFU previsti per la tesi di laurea magistrale, per il lavoro di ricerca svolto all'estero.

Art. 18 – Ammissione ad anni successivi

1. Non sono previsti sbarramenti per l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 19 – Certificazioni

1. Le certificazioni internazionali che attestano il possesso di conoscenze linguistiche possono essere prese in considerazione dai docenti dei singoli insegnamenti linguistici al fine di portare a riduzioni del programma d'esame.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

Corso di Laurea Magistrale in

GOVERNO E POLITICHE PUBBLICHE

Classe LM-63 –Scienze delle Pubbliche Amministrazioni

DM.270/04

**PIANO DI STUDI
COORTE 2020/2021**

PER GLI IMMATRICOLATI AL PRIMO ANNO - ANNO ACCADEMICO 2020/2021

Il sottoscritto

Matricola n.....

Cognome Nome.....

Nato a Prov. il

Residente a Prov.CAP

Via/Piazza N..... Tel.

PRIMO ANNO 2020/2021

Insegnamento	SSD	TAF	Ambito	CFU	SEM
Un insegnamento a scelta tra: <input type="checkbox"/> 508001 Istituzioni politiche comparate <input type="checkbox"/> 504324 Comparative Politics	SPS/04	Caratterizzante	processi decisionali ed organizzativi	6	II I
502753 Etica pubblica	SPS/01	Affine/integrativa	attività formative affine o integrative	6	I
Un insegnamento a scelta tra: <input type="checkbox"/> 500256 Finanza pubblica europea <input type="checkbox"/> 508000 Finanza locale: copertura spezzata	SECS-P/03	Caratterizzante	economico-organizzativo	6	I
500034 Governo locale	SPS/04	Caratterizzante	processi decisionali ed organizzativi	6	I
500043 Statistica sociale e valutazione dei servizi	SECS-S/05	Caratterizzante	statistico-quantitativo	9	I
Un insegnamento a scelta tra: <input type="checkbox"/> 501475 Diritto dell'ambiente e del territorio <input type="checkbox"/> 508818 Diritto pubblico dell'informazione e della comunicazione <input type="checkbox"/> 509213 Diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro	IUS/10 IUS/10 IUS/07	Caratterizzante	giuridico	6	II II
502871 Diritto regionale e degli enti locali	IUS/10	Caratterizzante	giuridico	6	II
503672 Storia dell'amministrazione pubblica	SPS/03	Caratterizzante	processi decisionali e organizzativi	6	II
500037 Lingua inglese (c.a.)	L-LIN/12	Altre attività	ulteriori conoscenze linguistiche	6	II

EVENTUALI ESAMI IN SOVRANNUMERO (MASSIMO 24 CFU)

Insegnamento	SSD	TAF	Ambito	CFU

Data.....
 studente.....

Firma dello

Se si intendono effettuare scelte diverse da quelle previste il piano di studi diventa individuale (INSERIRE L'ESAME NUOVO NELLA RIGA COLORATA e DEPENNARE L'INSEGNAMENTO CHE SI VUOLE SOSTITUIRE). Occorre quindi applicare una marca da bollo da euro 16,00 e il piano andrà approvato dal Consiglio di Dipartimento competente.

APPROVATO NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL

SI DICHIARA LA CONFORMITA' DEL PIANO INDIVIDUALE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN RELAZIONE ALLA COORTE DI APPARTENENZA DELLO STUDENTE (SCHEDE RAD).

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CORSO DI LAUREA

SECONDO ANNO 2021/2022

Insegnamento	SSD	TAF	Ambito	CFU	SEM
507975 Diritto europeo dell'economia	IUS/14	Caratterizzante	giuridico	6	I
Un insegnamento a scelta tra: <input type="checkbox"/> XXXXX Economia europea <input type="checkbox"/> 508726 Governance, gestione e contabilità delle amministrazioni pubbliche	SECS-P/01 SECS-P/07	Caratterizzante	economico-organizzativo	6	I I
508002 Organizzazione della pubblica amministrazione	SPS/09	Affine/integrativa	Attività formative affine o integrative	6	I
508003 Laboratorio interdisciplinare di progettazione, analisi e valutazione delle politiche pubbliche	SPS/04	Altre attività	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	9	II
_____	_____	A scelta dello studente		12	
Scelti tra i corsi di laurea dell'Ateneo (*)	_____				
Prova finale				24	

Data..... Firma dello
studente.....

(*) Si consiglia di inserire gli insegnamenti non scelti tra quelli presenti nel piano di studi in alternativa e/o i seguenti insegnamenti a libera scelta:

Insegnamento	SSD	TAF	AMBITO	CFU	SEM
507373 Politiche pubbliche e ambiente: profili giuridici ed economici in tema di tutela e	IUS/10	A scelta dello studente		6	II

gestione ambientale				
---------------------	--	--	--	--

Se si intendono effettuare scelte diverse da quelle previste il piano di studi diventa individuale (INSERIRE L'ESAME NUOVO NELLA RIGA COLORATA e DEPENNARE L'INSEGNAMENTO CHE SI VUOLE SOSTITUIRE). Occorre quindi applicare una marca da bollo da euro 16,00 e il piano andrà approvato dal Consiglio di Dipartimento competente.

APPROVATO NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL

SI DICHIARA LA CONFORMITA' DEL PIANO INDIVIDUALE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN RELAZIONE ALLA COORTE DI APPARTENENZA DELLO STUDENTE (SCHEDA RAD).

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CORSO DI LAUREA